



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2022 FASC. II

(ESTRATTO)

FEDERICO GIRELLI

**L' "ORDINANZA CAPPATO" E
IL FATTORE TEMPO NELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE**

9 MAGGIO 2022

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Federico Girelli

L' "ordinanza Cappato" e il fattore tempo nella giustizia costituzionale*

ABSTRACT: *The ordinance n. 207 of 2018 of the Constitutional Court inaugurates an entirely new decision-making technique. It does not simply contain a warning addressed to the legislator but punctually identifies the illegitimacy profiles of the contested legislation and establishes a deadline within which the legislator can remedy the defects found. In other words, it outlines the contents of the decision that will be adopted in the event of inaction by the legislator. Therefore, constitutional justice is rendered "in two steps": once the term elapsed, the Court decides definitively since the legislator did not use of the time he had.*

SOMMARIO: 1. Il tempo quale tratto qualificante di una nuova tecnica decisoria. – 2. I fatti e l'esigenza di lasciare (*rectius* assegnare) al Parlamento il tempo di provvedere. – 3. Un'ordinanza col contenuto di una sentenza. – 4. Un "rinvio decisorio". – 5. Alla (ripetuta) ricerca del dialogo col legislatore.

1. Il tempo quale tratto qualificante di una nuova tecnica decisoria.

Se solo si pone mente al fatto che «l'influenza che il tempo esercita sui rapporti giuridici non si presenta davvero inferiore a quella che esso fa sentire su tutte le cose umane»¹, ben si comprende come il fattore tempo sia di sicuro rilievo anche nell'ambito della giustizia costituzionale.

Del resto, la dottrina già ha indagato in modo specifico la «dimensione temporale dell'invalidità della legge»² ed anche di recente si è spinta ad interrogarsi sul «tempo come elemento dell'interpretazione costituzionale»³.

Ed è proprio il tempo a rappresentare l'elemento qualificante della tecnica decisoria che qui s'intende analizzare, in ragione dell'uso che in maniera del tutto nuova, inedita sinora, la Corte costituzionale ha fatto del tempo medesimo.

L'[ordinanza n. 207 del 2018](#) costituisce una delle "tappe" di un percorso non poco tormentato, considerate la drammaticità della vicenda umana, la complessità e la delicatezza delle questioni con cui si sono dovuti confrontare sia i giudici comuni sia la Corte costituzionale nel cosiddetto «caso Cappato-Antoniani»⁴.

Nell'ambito di competenza del Giudice delle leggi ha rappresentato, com'è noto, il preludio alla [sentenza n. 242 del 2019](#), con cui la Consulta si è risolta finalmente ad esercitare l'«interpretazione decisoria», a lei riservata⁵, confermando in buona sostanza quanto "preannunciato" nell'ordinanza in commento: non a caso si è parlato in proposito di «*decisione in due tempi*»⁶.

In verità con l'[ordinanza n. 207 del 2018](#) la decisione viene "sospesa": si fa in modo che gli effetti di una decisione presa nella sostanza non si producano immediatamente.



¹ Così W. D'AVANZO, *La prescrizione in materia civile*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana*, XIII, parte II, s.d. (ma 1940), 707-708.

² Vedi M. RUOTOLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000. Sulla modulazione nel tempo degli effetti delle decisioni della Corte costituzionale vedi, da ultimo, C. CHIARIELLO, *Le nuove frontiere della discrezionalità valutativa della Corte costituzionale: la tollerabilità della normativa illegittima*, in *Nomos*, Anticipazioni al n. 1/2022.

³ Vedi A. LONGO, *Tempo, Interpretazione, Costituzione. Vol. I. Premesse teoriche*, II edizione, Napoli, 2016.

⁴ Vedi G. D'ALESSANDRO E O. DI GIOVINE (curr.), *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020.

⁵ F. MODUGNO, *Sull'interpretazione costituzionalmente conforme*, in A. Cerri, P. Häberle, I. M. Jarvad, P. Ridola, D. Schefold (curr.), *Il diritto fra interpretazione e storia*, Liber amicorum in onore di Angel Antonio Cervati, Tomo III, Roma, 2010, 355.

⁶ Così la Presidente della Corte costituzionale M. CARTABIA nella [Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019](#), 10; definizione prescelta anche da R. ROMBOLI, *Il nuovo tipo di decisione in due tempi ed il superamento delle «rime obbligate»: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera dei diritti fondamentali?* in *Foro it.*, 2020, I, 2565 ss.

2. *I fatti e l'esigenza di lasciare (rectius assegnare) al Parlamento il tempo di provvedere.*

Per meglio comprendere allora questo singolare *modus operandi* giova pur brevemente richiamare i fatti che hanno portato all'intervento della Corte costituzionale, nonché i passaggi dell'ordinanza che in ultima analisi ne connotano la peculiarità.

Non poco deve aver inciso nelle determinazioni e del giudice comune e della Corte costituzionale la condizione di estrema sofferenza in cui versava Fabiano Antoniani ed il suo grado di consapevolezza quando ha richiesto la collaborazione di Marco Cappato per togliersi la vita; così come determinante dev'esser stata la concreta dinamica dei fatti⁷: Marco Cappato, solo dopo aver prospettato a Fabiano Antoniani l'alternativa di sottoporsi in Italia alla sedazione profonda, per poter così interrompere la ventilazione e l'alimentazione artificiali, e aver constatato il suo fermo convincimento di volersi comunque recare in Svizzera per procedere al proprio suicidio assistito, si è reso disponibile ad accompagnarlo in automobile presso la struttura prescelta; inoltre, una volta ritornato in Italia, Marco Cappato si è «autodenunciato ai carabinieri»⁸.

Ne è seguito il procedimento penale che ha visto Marco Cappato imputato avanti alla Corte d'assise di Milano del reato di cui all'art. 580 c.p. «per aver rafforzato il proposito di suicidio» di Fabiano Antoniani e «per averne agevolato l'esecuzione»⁹. La Corte d'assise ha allora sollevato questione di legittimità costituzionale della citata disposizione codicistica «sotto due distinti profili»: veniva censurato sia il suo «perimetro applicativo», in quanto essa incrimina «anche le condotte di aiuto al suicidio che non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima», sia «il trattamento sanzionatorio riservato a tali condotte», poiché contempla «la medesima, severa pena prevista per le più gravi condotte di istigazione»¹⁰.

La Consulta nell'[ordinanza n. 207 del 2018](#), respinte le eccezioni di inammissibilità¹¹, si diffonde in una approfondita motivazione nel merito delle questioni sottopostele per concludere che, se anche la tesi del giudice *a quo*, «nella sua absolutezza, non può essere condivisa»¹², in quanto di per sé «l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non può essere ritenuta incompatibile con la Costituzione»¹³, il «divieto assoluto di aiuto al suicidio» costituisce comunque un «vulnus» a diversi principi costituzionali¹⁴.

Eppure, la Corte reputa di «non poter porre rimedio, almeno allo stato», alla accertata incostituzionalità, poiché va scongiurato il rischio che resti «del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti [...] in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi». La materia, infatti, esige «delicati bilanciamenti» (puntualmente indicati dalla Corte) che «restano affidati, in linea di principio, al Parlamento»¹⁵.

La Consulta, quindi, ricorda come sinora in «situazioni analoghe» ha pronunciato una sentenza d'inammissibilità della questione, rivolgendo un monito al legislatore perché intervenisse onde rimuovere «il vulnus costituzionale riscontrato». In caso di inerzia del legislatore, se nuovamente

⁷ Del resto, da tempo, anche del giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, astratto per definizione, si è detto avere una sua «irriducibile concretezza»: G. REPETTO, *La detenzione domiciliare può essere concessa anche alla madre di figlio disabile, ovvero l'irriducibile concretezza del giudizio incidentale*, in *Giur. cost.*, 2004, 754 ss. A riguardo vedi G. MONACO, *La concretezza del giudizio incidentale sulle leggi. Il ruolo delle parti innanzi alla Corte costituzionale*, Milano, 2016.

⁸ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 1 del *Ritenuto in fatto*.

⁹ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 1 del *Ritenuto in fatto*.

¹⁰ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 1 del *Considerato in diritto*.

¹¹ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), nn. 2 e 3 del *Considerato in diritto*.

¹² [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 4 del *Considerato in diritto*.

¹³ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 8 del *Considerato in diritto*.

¹⁴ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), nn. 9 e 10 del *Considerato in diritto*.

¹⁵ [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 10 del *Considerato in diritto*.

adita, la Corte provvedeva alla declaratoria d'incostituzionalità. Questa «tecnica decisoria» comporta, però, che la disciplina incostituzionale resti «in vita», e possa quindi continuare ad esser applicata, e che l'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità sopravvenga comunque «a notevole distanza di tempo». Ma tutto ciò «non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti», pertanto il Giudice delle leggi, «facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale», dispone il rinvio del giudizio «fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza del 24 settembre 2019, in esito alla quale potrà essere valutata l'eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»¹⁶. Questo tipo di “decisione” fa sì che il giudizio *a quo* resti sospeso e che altre corti di merito possano eventualmente valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza di questioni relative all'art. 580 c.p. alla luce delle statuizioni contenute in quest'ordinanza di rinvio.

La Corte costituzionale, dunque, considerate le scelte che «anzitutto il legislatore è abilitato a compiere» per via dell'«incrocio di valori di primario rilievo» coinvolti nella questione in esame, con «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» decide (questa volta, sì, è il caso di dirlo) di «lasciare al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa»¹⁷, ovvero sia di lasciare al Parlamento *il tempo* di provvedere.

3. Un'ordinanza col contenuto di una sentenza.

Che quella in esame non sia una comune ordinanza emerge già sul piano formale: è infatti strutturata nelle due parti ben distinte del «*Ritenuto in fatto*» e del «*Considerato in diritto*» secondo lo schema tipico delle sentenze, diversamente quindi dalla ben più “agile” articolazione propria delle ordinanze¹⁸.

Una scelta “stilistica” simile (non identica) era stata fatta in precedenza in occasione nella redazione dell'[ordinanza n. 24 del 2017](#), con cui la Corte costituzionale aveva sollevato questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Qui la motivazione della decisione, a differenza delle comuni ordinanze, era stata raccolta in un unico (articolato) «*Ritenuto in fatto e considerato in diritto*», secondo un modello che non certo ripeteva, ma senz'altro evocava, la struttura delle sentenze. Cruciale appare il fatto che la Corte si fosse preoccupata di riuscire a «preservare l'identità costituzionale della Repubblica italiana» senza compromettere al contempo «le esigenze di uniforme applicazione del diritto dell'Unione»¹⁹. Erano in gioco, infatti, i cosiddetti “controlimiti” ossia gli «elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale»²⁰, e per ciò solo irrinunciabili, che, anzi, allora la Corte non fece mistero di esser pronta ad attivare a fronte della *primauté* del diritto eurounitario²¹.

Una caratterizzazione del testo dell'ordinanza, che quasi l'attrae nell'orbita del *genus* sentenza, sembrerebbe dunque prescelta quando la Consulta pare aver preso in sostanza già posizione su di un *thema* particolarmente delicato, ma debba necessariamente riversare le sue argomentazioni in un provvedimento con il *nomen* di ordinanza per via della “fase” processuale in cui viene adottato e della funzione cui lo s'intende destinare.

¹⁶ Legge che, com'è noto, non è stata approvata tanto che la Corte costituzionale ha poi pronunciato la [sentenza n. 242 del 2019](#), su cui vedi *infra* § 4.

¹⁷ Vedi [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 11 del *Considerato in diritto*.

¹⁸ M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in [Rivista AIC](#), n. 2/2019, 655, rileva che nell'[ordinanza n. 207 del 2018](#) è stato adottato «lo schema tipico di redazione della sentenza».

¹⁹ Vedi [Corte cost. ord. n. 24 del 2017](#), n. 8 del *Ritenuto in fatto e considerato in diritto*.

²⁰ Così si esprime [Corte cost. n. 238 del 2014](#), n. 2.1 del *Considerato in diritto*.

²¹ M. LUCIANI, *Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo*, in *Giur. cost.*, 2017, reputa che si tratti di un'ordinanza dotata di una «netta motivazione» (537), ove la Corte costituzionale si è espressa «a chiare lettere» (548).

Tutto ciò nell'[ordinanza n. 207 del 2018](#) è particolarmente evidente: «il modo puntuale e dettagliato con cui la Corte ha dovuto e voluto soffermarsi sui vari profili di un tema estremamente delicato ha reso necessario organizzare l'ordinanza come se fosse una sentenza»²².

Si tratta, quindi, di un atto senz'altro interlocutorio che esibisce, però, elementi formali che di norma contraddistinguono un provvedimento decisorio volto a chiudere il giudizio. Ed è altresì innegabile che anche nel contenuto di questa singolarissima ordinanza siano presenti non pochi «elementi decisori». La sua singolarità, anzi, sta proprio nel fatto di consistere in una vera e propria decisione anticipata o, se si vuole, in un annuncio di decisione, avente pur tuttavia la forma di un'ordinanza di mero rinvio²³: si tratta cioè di «un'ordinanza processuale che, se nella parte motiva accerta l'incostituzionalità del divieto assoluto di aiuto al suicidio, non la dichiara nella parte dispositiva, che rinvia anzi la trattazione della questione»²⁴.

L'andamento argomentativo è quello proprio di una sentenza, di un provvedimento diretto appunto a chiudere il giudizio, non a lasciarlo aperto: il punto è che, sebbene il *decisum* si risolva nel rinvio dell'udienza a data certa, questa scelta è sorretta da una motivazione così ampia e articolata da rivelarsi idonea a sostenere (in astratto) una decisione nel merito²⁵.

Come sopra ricordato, in questa fase interlocutoria addirittura vengono già rigettate le eccezioni di inammissibilità prospettate, per poi obiettivamente scendere nel merito della questione di costituzionalità.

4. Un "rinvio decisorio".

Nel «*Considerato in diritto*» si può leggere per la verità la motivazione pressoché completa di una sentenza d'accoglimento (manipolativa), che però allo stato si reputa di dover rinviare, per dare tempo al legislatore di intervenire in una materia così complicata e che, invero, implica un non ristretto margine di scelta fra le alternative possibili. Resta fermo, in ogni modo, che l'incostituzionalità della normativa censurata viene in effetti accertata, seppure non (ancora) dichiarata²⁶.

L'apparato argomentativo pare sorreggere due decisioni: quella nel merito (d'incostituzionalità) e quella del rinvio. Meglio: sembra di trovarsi di fronte ad una motivazione ancipite, ove le

²² Così L. PESOLE, *L'intento della corte costituzionale nell'ordinanza sul caso Cappato*, in *Giur. cost.*, 2018, 2872.

²³ Parla di «ordinanza anticipatrice di incostituzionalità» G. REPETTO, *Interventi additivi della Corte costituzionale e ragionevolezza delle scelte legislative in un'ordinanza anticipatrice di incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 2018, 2487 ss. Secondo R. ROMBOLI, *Il «caso cappato»: una dichiarazione di incostituzionalità «presa, sospesa e condizionata», con qualche riflessione sul futuro della vicenda*, in *Foro it.*, 2019, I, 1892, § 2, la «particolarità consiste nel fatto di essere una dichiarazione di incostituzionalità contenuta in un provvedimento interlocutorio, tale pertanto da non chiudere il giudizio, come invece normalmente accade per le dichiarazioni di incostituzionalità».

²⁴ Così C. TRIPODINA, *Sostiene la Corte che morire all'istante con l'aiuto d'altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull'ord. 207/2018*, in *Giur. cost.*, 2018, 2476.

²⁵ P. CARNEVALE, *Incappare in... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria sull'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista, Studi 2019/II*, 371: «Ad essere decisamente nuova è la scelta di accompagnare il rinvio con una motivazione nel merito assai ricca, articolata ed approfondita che testimonia di una trattazione della questione che, più che rinviata, appare in realtà già, in buona misura, anticipata, ancorché suscettibile di essere, in certo qual senso, compiuta di nuovo all'atto della ripresa autunnale».

²⁶ Si esprime in termini di «incostituzionalità prospettata» il Presidente della Corte costituzionale G. LATTANZI nella *Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018*, 12-13, mentre di «incostituzionalità differita» parla M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione Giustizia*, 19/11/2018. È stato altresì rilevato che l'«ordinanza Cappato» sarebbe «una sorta di "pronuncia di Frankenstein"» in quanto riunirebbe nella sua motivazione «elementi di diverse tipologie di decisioni "classiche" della Corte costituzionale»: cfr GIU. SERGES, *E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretativo transitorio? Prime riflessioni interlocutorie sulla possibile delimitazione degli effetti temporali delle pronunce interpretative della corte costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2019, III, 37.

argomentazioni sul merito e sul rito, reciprocamente implicantesi, risultano insieme serventi la decisione di rinvio che la Corte ha prescelto di adottare²⁷.

L'intento (dichiarato), in fondo, era di consentire al legislatore di regolare la materia, evitando però che *medio tempore* una normativa riconosciuta incostituzionale continuasse a trovare applicazione; e se naturalmente il giudizio *a quo* è rimasto sospeso, in attesa della decisione definitiva della Corte, il tenore della motivazione dell'ordinanza era tale che ben difficilmente altri giudici chiamati ad applicare l'art. 580 c.p. non avrebbero potuto dubitare della sua legittimità con conseguente sospensione anche del proprio giudizio e rimessione degli atti alla Consulta²⁸.

Il rinvio, inoltre, ha anche consentito che questa delicata materia non restasse “sguarnita” ossia, per usare le parole della stessa Corte costituzionale, ha scongiurato «possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale»²⁹.

Il punto, però, è che l'atteso, invocato intervento legislativo non c'è stato; il legislatore non ha messo a frutto il tempo che aveva a disposizione e così la Corte costituzionale ha pronunciato la [sentenza n. 242 del 2019](#), ove, nonostante «qualche ombra sulla *coherence* argomentativa delle due pronunce», nella sostanza vengono confermate le «dense premesse» dell'[ordinanza n. 207 del 2018](#)³⁰.

L'incostituzionalità così finalmente dichiarata (pur nella complessità del dispositivo della sentenza)³¹ non poteva in ogni modo darsi per scontata anche a fronte della sua nitida prospettazione effettuata nell'[ordinanza del 2018](#). Non mancano, infatti, nella giurisprudenza costituzionale precedenti di inattesi “cambiamenti di rotta”. Si pensi, ad esempio, a quando nella [sentenza n. 120 del 2014](#) la Consulta sembrava incline, se adita nella giusta sede del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, a censurare i profili problematici dell'autodichia delle Camere del Parlamento, ma poi con la successiva [sentenza n. 262 del 2017](#) ha invece “salvato” l'istituto in parola.

Quel che è certo è che l'ordinanza in commento in ragione delle sue peculiarità ed anche nella sua relazione con la [sentenza n. 242 del 2019](#) rappresenta una tecnica decisoria del tutto inedita, «senza precedenti» nel quadro della giurisprudenza costituzionale italiana³², tanto che la sua «qualificazione giuridica [...] è stato uno dei punti dove sono maggiormente emersi contrasti»³³.

Come s'è visto, questo *modus decidendi* non rientra nel modello del binomio sentenza monito- (eventuale) sentenza d'incostituzionalità; nemmeno siamo di fronte al susseguirsi di una sentenza interpretativa di rigetto e di una sentenza interpretativa di accoglimento, secondo il tradizionale schema della “doppia pronuncia”, e neanche ricorre quel particolarissimo caso di «*super* doppia pronuncia», ove ad una sentenza interpretativa di rigetto è seguita un'ordinanza di manifesta

²⁷ C. MASCIOTTA, *Innovazioni procedurali e “nuovi diritti”: i chiaroscuri dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in [federalismi.it](#), n. 6/2019, 12, rileva che il «carattere innovativo della decisione consta nel fatto che il rinvio della discussione è per la prima volta giustificato da ragioni di merito e non, come in passato, da motivi processuali».

²⁸ L'«ordinanza di rimessione è necessaria, ove sussista un ragionevole dubbio di costituzionalità, non potendo il giudice limitarsi a sospendere il processo che innanzi a lui pende in attesa della decisione della Corte», così A. CERRI, *Giustizia costituzionale*, Napoli, 2019, 146. Resta fermo, in ogni modo, che la remissione degli atti alla Consulta non può considerarsi «obbligatoria», ma «meramente eventuale o, diciamo pure, *auspicabile*», poiché il «sistema di giustizia costituzionale in via incidentale [...] contempla il caso di questioni inammissibili ovvero infondate, non già quello opposto di *questioni doverosamente prospettabili*»: cfr. A RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in questa *Rivista*, [Studi 2018/III](#), 574.

²⁹ Vedi [Corte cost. ord. n. 207 del 2018](#), n. 11 del *Considerato in diritto*.

³⁰ Vedi G. D'ALESSANDRO, *La Corte costituzionale e lo “strano caso” della decisione in due tempi della vicenda “Cappato-Antoniani” sull'aiuto al suicidio*, in G. D'Alessandro e O. Di Giovine (curr.), *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020, 132-133.

³¹ Sul punto vedi F. CIRILLO, *Nuovi diritti e nuovi doveri nelle questioni di fine vita? (a margine della sent. n. 242 del 2019)*, in [Osservatorio costituzionale](#), n. 3/2020, 566 ss.

³² Sul punto vedi C. PANZERA, *Esercizio sussidiario dei poteri processuali e discrezionalità legislativa nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *Foro it.*, 2020, V, 127, § 3.

³³ Vedi A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla unvereinbarerklärung? (osservazioni su corte costituzionale, ord. n. 207/2018 e sent. n. 242/2019)*, in [Nomos](#), n. 3/2019, 3.

inammissibilità, quando la Corte è intervenuta sulla immunità degli Stati dalla giurisdizione in relazione ai crimini di guerra³⁴.

5. Alla (ripetuta) ricerca del dialogo col legislatore.

L'[ordinanza n. 207 del 2018](#) non dà solo un orientamento, una raccomandazione al legislatore, bensì anticipa una decisione, arrestandone per il momento gli effetti; indica altresì la data in cui verrà verificata l'eventuale attività legislativa, preannunciando di aver già riscontrato profili di illegittimità nella normativa in vigore.

Con quest'ordinanza, per così dire, la Corte ha “messo in mora” il legislatore³⁵ e a cagione della sua “mancata diligenza” ha essa stessa rimediato al «vulnus costituzionale riscontrato». Naturalmente lo ha fatto con i propri strumenti, che non sono certo quelli del legislatore (tanto che la stessa [sentenza n. 242 del 2019](#) non preclude, anzi esige, una compiuta disciplina della materia)³⁶, per dare la risposta ormai improcrastinabile alla domanda di giustizia costituzionale rivolta.

Il senso di questo nuovo modo di procedere è stato chiarito di recente dallo stesso Maestro, redattore di entrambe le decisioni. Con l'«ordinanza di rinvio della trattazione della questione a data fissa» si è data comunque al legislatore «la possibilità di esprimersi per primo» e si è cercato di evitare altresì che la disciplina ritenuta incostituzionale continuasse a trovare applicazione. Questa nuova tecnica decisoria, se è del tutto inedita sul piano interno, può tuttavia «vantare significative parentele sul piano comparatistico» e vuole rappresentare invero «una significativa tappa del processo di rafforzamento del dialogo tra legislatore e Corte»³⁷.

Resta da chiedersi se questo nuovo corso della ricerca di dialogo col legislatore da parte della Corte costituzionale potrà avere una qualche fortuna. Naturalmente solo col tempo si potrà rispondere a ragion veduta al quesito. Quel che è certo è che la Corte ha già adottato un'altra «ordinanza di rinvio della trattazione della questione a data fissa», la [n. 132 del 2020](#), anch'essa strutturata nelle due parti ben distinte del «*Ritenuto in fatto*» e del «*Considerato in diritto*»: anche in questo caso l'udienza

³⁴ In proposito sia consentito rinviare a F. GIRELLI, *La super doppia pronuncia: l'immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini internazionali in Italia non esiste*, in [federalismi.it-Focus Fonti](#), n. 1/2016.

³⁵ Vedi M. DONINI, *Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L'opzione “non penalistica” della corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile*, in *Giur. cost.*, 2018, 2855; ad avviso di A. MATTEONI, *Legittimità, tenuta logica e valori in gioco nelle “decisioni di incostituzionalità prospettata” verso un giudizio costituzionale di ottemperanza?*, in questa *Rivista, Studi*, 2021/II, 369, la Corte costituzionale avrebbe «messo in mora l'organo più libero di tutti: il Parlamento». Secondo A. GIUBILEI, *I confini mobili della funzione di garanzia costituzionale: l'incidenza del fattore temporale sulla scelta della tecnica decisoria nelle più recenti pronunce del giudice delle leggi*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 3/2019, 113, la Corte ha deciso di «“combinare” una pronuncia di incostituzionalità accertata ma non dichiarata con un contingentamento dei tempi a disposizione del legislatore»; per A. ANZON DEMMIG, *Un nuovo tipo di decisione di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”*, in *Giur. cost.*, 2018, 2463, con l'ordinanza si ha «la fissazione di un termine preciso per l'intervento del legislatore». Si è osservato altresì che, in ogni modo, da «una tale pronuncia, sul piano strettamente giuridico-costituzionale, non [...] possa scaturire alcun dovere del Parlamento di provvedere»: vedi G. RAZZANO, *Sulla relazione fra l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, in [Dirittifondamentali.it](#), n. 2/2019, 3; nello stesso senso R. PINARDI, *Il caso Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria)*, in *Giur. cost.*, 2018, 2473.

³⁶ Sul punto vedi A. PIROZZOLI, *Il monologo della Corte costituzionale sull'aiuto al suicidio*, in G. D'ALESSANDRO e O. DI GIOVINE (curr.), *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020, 365 ss., la quale altresì manifesta il timore che l'eventuale ulteriore inerzia del legislatore renda in realtà la sentenza n. 242 del 2019 emblema di «un monologo legislativo della Corte costituzionale» (368). Sul testo unificato di più progetti di legge, approvato dalla Camera dei deputati col nuovo titolo «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» il 10 marzo 2022, ora all'esame del Senato della Repubblica (AS 2553), vedi le considerazioni critiche di A. RUGGERI, *Oscurità e carenze della progettazione legislativa in tema di morte medicalmente assistita (prime notazioni)*, in questa *Rivista, Studi* 2022/I, 300 ss.

³⁷ Vedi F. MODUGNO, *Le novità della giurisprudenza costituzionale*, in *Lo Stato*, n. 14/2020, 124-126.

pubblica di discussione è stata rinviata «invano, come il tempo avrebbe dimostrato»³⁸. L'auspicato intervento legislativo, infatti, non c'è stato e quindi è stata adottata la [sentenza n. 150 del 2021](#) che espressamente ha affermato: «Con l'[ordinanza n. 132 del 2020](#), questa Corte ha già formulato una serie di valutazioni in ordine al thema decidendum, le quali debbono in questa sede essere integralmente confermate, e alle quali si salda, in consecuzione logica, l'odierna decisione»³⁹.

Si è osservato, in proposito, che così sarebbe stata data «la dimostrazione della volontà di consolidare un nuovo strumento»⁴⁰; e, in effetti, a tale «nuovo strumento» si è fatto poi ricorso ancora una volta con la pronuncia dell'[ordinanza n. 97 del 2021](#), che ha rinviato l'udienza al 10 maggio 2022, in quanto l'«accoglimento immediato delle questioni proposte [...] comporterebbe effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame»⁴¹.

La tecnica del “rinvio decisorio”, allora, può dirsi ormai acquisita all'«articolato “armamentario decisionale”»⁴² costruito nel tempo dalla Corte costituzionale: confidiamo che il dialogo che con essa s'intende promuovere sia fecondo.

³⁸ Vedi A. CARDONE, [Le ordinanze di rimessione, la definizione del thema decidendum e il decisum \[Pena detentiva per la diffamazione e funzione democratica della libertà di espressione: quid iuris oltre il caso della professione giornalistica?\]](#), in questa *Rivista*, [Studi 2022/I](#), 349.

³⁹ Vedi [Corte cost. n. 150 del 2021](#), n. 2 del *Considerato in diritto*. Reputa che la «concatenazione argomentativa» tra questa sentenza e l'ordinanza n. 132 del 2020 non sia poi «così solida» L. MADAU, *Fai domani quello che potresti fare oggi. Un raffronto tra l'ordinanza n. 132 del 2020 e la sentenza n. 150 del 2021*, in [Nomos. Le attualità nel diritto](#), n. 3/2021, 13.

⁴⁰ Sul punto D. MANELLI, [La diffamazione a mezzo stampa e il persistente dominio dell'inerzia legislativa nella tutela dei diritti. La Consulta perfeziona un nuovo caso di “incostituzionalità differita” con la sentenza n. 150 del 2021](#), in questa *Rivista*, [Studi 2022/I](#), 103.

⁴¹ Vedi [Corte cost. ord. n. 97 del 2021](#), n. 10 del *Considerato in diritto*. Sul «possibile “seguito”» di tale ultima decisione vedi quanto prefigurato da M. RUOTOLO, *Riflessioni sul possibile “seguito” dell'ord. n. 97 del 2021 della Corte costituzionale*, in [Sistema penale](#), 28 Febbraio 2022.

⁴² Vedi A. CELOTTO, F. MODUGNO, *La giustizia costituzionale*, in F. MODUGNO (cur.), *Diritto pubblico*, Quinta edizione, Torino, 2021, 809.